

Faccio poi osservare al deputato Pasini che egli non ha risposto al dubbio che io muoveva sull'articolo 33. Potrebbe darsi che schiarimenti ulteriori che mi si dessero intorno a quell'articolo potessero intieramente tranquillizzarmi; ma, finchè io non vedo la parola *insequestrabilità* scritta in quell'articolo, io ho motivo di temere grandemente, non già gli intendimenti che furono precisati dall'onorevole Pasini, ma gli effetti che può produrre nella giurisprudenza.

Questo è quanto io doveva sottoporre all'attenzione della Commissione.

PRESIDENTE. Il ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

BASTOGI, ministro delle finanze. Sull'art. 32, sul quale domandava schiarimenti l'onorevole deputato Galeotti, debbo avvertire che, dietro alcune spiegazioni date dall'onorevole Pasini, come membro della Commissione, essa, tranne una variazione di poca importanza, ha accettato l'articolo 32 tale quale è stato compilato dal Ministero; e questo perchè la varia dizione dei due articoli che si riferiscono alle rendite nominative, e a quelle al portatore, avrebbe, come osservava l'onorevole Galeotti, generato il sospetto, che i titoli al portatore non saranno soggetti a sequestro, mentre lo saranno quelli nominativi. Queste varie dizioni avrebbero, se non distrutto, messo in dubbio il principio della *insequestrabilità*, il quale deve regolare tutta la rendita pubblica, qualunque sia il titolo dal quale è rappresentata.

PASINI, relatore. Chiedo di parlare per dare una spiegazione al deputato Galeotti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PASINI, relatore. Il deputato Galeotti teme che da questo articolo 19 la giurisprudenza dei tribunali possa trarre argomento per derogare alle disposizioni contenute nel titolo V. Io invece tengo a precisare la sfera entro la quale i tribunali possono agire; io tengo ad impedire che si rinnovino qui quelle questioni che sono nate in Francia ed anche nelle stesse provincie antiche, e che nel Belgio sono state risolte in una maniera razionale, e nel regno di Napoli furono risolte con una disposizione che io credo troppo contraria ai principii che tutti professiamo sull'importanza delle decisioni dei tribunali e sull'ossequio che è loro dovuto.

Io dunque credo che il nuovo articolo 19 sia ben lungi dal produrre l'inconveniente che il deputato Galeotti accennava; risulta invece chiarissimo da quell'articolo che solo le sentenze passate in giudicato e accompagnate dal certificato d'iscrizione possono trovare ascolto presso la direzione del debito pubblico. E pertanto la disposizione dell'articolo 19 viene a rimuovere tutti i dubbi, ad impedire che la giurisprudenza degeneri in incertezze.

Quando poi dico questo, mi conforto coll'esempio di un paese, nel quale, mi giova ripeterlo, il principio che informa questa disposizione venne applicato da 45 anni, di un paese nel quale analoga disposizione fu confermata in vigore da un illuminato finanziere, qual è il signor Frère Orban.

Io non dubito dunque di affermare che si può prestare ossequiosa obbedienza alle sentenze passate in giudicato e rese esecutorie, quando veggo ciò farsi in un paese, dove il debito pubblico è benissimo amministrato, nè saprei indovinare perchè da questo ossequio, da questa obbedienza potesse venirne alcun male presso di noi.

Quando poi agli altri dubbi ch'emise il deputato Galeotti rispetto al titolo V, io lascio di ripetere quegli schiarimenti, che in parte ha dato il ministro delle finanze. Su questo siamo tutti d'accordo. È così fermo il principio di rispettare l'*insequestrabilità*, che ben volentieri aderiremo alle modifica-

zioni che il ministro delle finanze ha proposto pel successivo articolo 32, onde togliere qualunque equivoco.

Per questo, prego l'onorevole Galeotti di attendere la discussione del titolo V, che allora sarà chiaramente detto che le iscrizioni di rendita nominative non possono in nessun caso formare oggetto di sequestro presso l'amministrazione del debito pubblico.

BASTOGI, ministro delle finanze. Io proporrei che l'articolo 19 facesse parte dell'articolo 18, e direi: « le traslazioni delle iscrizioni si effettueranno per convenzione notariale e giudiziale, mediante dichiarazione fatta presso l'amministrazione del debito pubblico e mediante sentenza passata in giudicato. » Proporrei quindi di farne un solo articolo.

BROGLIO. Mi permetto di far osservare che allora bisognerebbe alterare l'articolo 18, il quale è già votato.

L'articolo 18 dice: « Nel primo e nel secondo caso si dovrà fare il deposito del certificato. »

Questo evidentemente deve essere alterato, perchè nell'articolo 19 si dice: *che sia, essa pure accompagnata dal certificato d'iscrizione*, il che non importa che sia conglobato in un articolo, o diviso in un altro.

CORDOVA. Dopo la discussione seguita tra l'onorevole relatore e l'onorevole deputato Galeotti si scorge evidentemente che in quest'articolo 19, proposto dalla Commissione, si parla sempre di esecuzione forzata, vale a dire di una decisione di giudice, la quale prescriva una traslazione.

Ora, io domando se non sia più opportuno, mentre sento discutere della sede in cui collocare quest'articolo 19, di riportarlo al titolo V, dove si parla delle opposizioni e delle esecuzioni, anzichè lasciarlo qui dove non trova la sua sede opportuna e dove si parla di traslazioni i cui effetti si riferiscono sempre a casi di operazioni consensuali e volontarie.

Oltre di ciò vorrei pure che le parole dell'articolo fossero concepite in termini alquanto più chiari.

Io leggo: « la traslazione delle iscrizioni nominative potrà anche operarsi *in ordine* a decisione di giudice passata in giudicato che espressamente *la ordini*. »

Questa maniera di esprimere, quando si voglia dire per effetto di decisione di giudice, non è in uso in gran parte d'Italia, e nell'Italia meridionale le persone che conoscono il foro sanno che non si intende facilmente la frase: *in ordine a decisione*, che altronde può dar luogo ad una specie di cacofonia per la frase che segue: « che espressamente *la ordini*. »

Se si potesse trovare una maniera di esprimersi più chiara e più intelligibile in tutte le parti d'Italia sarebbe desiderabile, ed io proporrei che si togliesse *in ordine a decisione di giudice*.

PASINI, relatore. Quanto alla prima osservazione del trasporto di questa disposizione al titolo *Delle opposizioni ed esecuzioni*, io mi vi oppongo, perchè non è questo lo spirito dell'articolo 19.

Noi non vogliamo farne un titolo di opposizione; noi intendiamo solo di ammettere che il giudice possa efficacemente pronunciare che una data rendita appartiene a una data persona; ma non possiamo quindi acconsentire a che questa disposizione dell'articolo 19 sia trasportata al titolo V.

Quanto poi al sostituire alle parole: *in ordine alla decisione di giudice*, le altre parole: *per effetto di decisione del giudice*, la Commissione non oppone difficoltà.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti così redatto:

« La traslazione delle iscrizioni nominative potrà anche operarsi per decisione di giudice, » ecc.

(La Camera approva.)